NORME SUL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO DEI PRODOTTI AD ALTA TECNOLOGIA

Art. 14

Violazione delle condizioni di consegna

Chiunque svolga attivita' di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione previste dalle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 8, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione fino a cinque anni o con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire.

Versione in vigore dal 31 marzo 1992, non più in vigore dal 18 aprile 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia
Estremi	Legge 27 febbraio 1992, n. 222
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-controllo-dell-esportazione-e-del-transito-dei-prodotti-ad/art-14-violazione-delle-condizioni-di-consegna/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it